



COMUNE di NOVARA

# **Regolamento Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni**

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 28/11/1994 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 28/2/1996, n. 101 del 19/5/1998, n. 22 del 15/3/1999, n. 21 del 20/3/2003, n. 74 del 29/11/2005, n. 15 del 3/3/2008, n. 8 del 19/2/2009

# Indice

- Art. 1: Contenuto del Regolamento
- Art. 2: Istituzione della Tassa
- Art. 3: Servizio di nettezza urbana

## **Titolo I: Elementi del Tributo**

- Art. 4: Presupposto della Tassa
- Art. 5: Soggetti passivi
- Art. 6: Locali Tassabili
- Art. 7: Aree scoperte Tassabili
- Art. 8: Esclusioni oggettive
- Art. 9: Parti comuni dell'edificio

## **Titolo II: La tassazione e la tariffazione**

- Art. 10: Criteri di applicazione della tassa
- Art. 11: Commisurazione della tassa
- Art. 12: Gettito della tassa
- Art. 13: Determinazione del costo del Servizio
- Art. 14: Determinazione delle tariffe
- Art. 15: Classi di contribuenza
- Art. 16: Irregolarità nello svolgimento del Servizio
- Art. 17: Denuncia
- Art. 18: Esenzioni
- Art. 19: Agevolazioni
- Art. 20: Copertura delle esenzioni e delle agevolazioni
- Art. 21: Riduzioni
- Art. 22: Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 23: Rimborsi

## **Titolo III: Gestione Amministrativa del Tributo**

- Art. 24: Funzionario Responsabile
- Art. 25: Mezzi di controllo e di accertamento
- Art. 26: Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 27: Sanzioni
- Art. 28: Norme transitorie
- Art. 29: Entrata in vigore

**ART. 1**  
**CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n° 507 per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

**ART. 2**  
**ISTITUZIONE DELLA TASSA**

E' istituita, nel Comune di Novara, apposita tassa annuale per il servizio dallo stesso fornito per:

- a. raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento:
  - 1) dei rifiuti solidi urbani interni, cioè provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, come indicati all'art.2, comma terzo, nn° 1 e 2 del D.P.R. 10 settembre 1982 n° 915 (rifiuti non ingombranti provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere; rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere);
  - 2) dei rifiuti non pericolosi provenienti da attività economiche indipendentemente dalle quantità al medesimo regime previsto per i rifiuti urbani, purché compresi nell'elenco di cui al n. 1 punto 1.1.1, lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984;
  - 3) degli accessori per l'informatica.
- b. spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma terzo, n° 3 del D.P.R. 10 settembre 1982 n° 915 (rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei fiumi).

**ART. 3**  
**SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993.

Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

# **TITOLO I**

## **ELEMENTI DEL TRIBUTO**

### **ART. 4**

#### **PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. La tassa é dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi destinazione o uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree scoperte adibite a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale ove i servizi di nettezza urbana sono svolti in regime di privativa.
2. Si considerano locali coperti tassabili tutti quelli comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno.
3. La tassa é dovuta anche se il locale e le aree scoperte non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
4. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento o allacciati ai servizi di rete elettrica, idrica, telefonica e di fornitura gas.
5. I locali e le aree scoperte a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

### **ART. 5**

#### **SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DI TRIBUTO**

1. La tassa é dovuta da coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, uso, ecc.) occupano o detengono i locali e le aree scoperte, di cui all'art. 4 - comma 1-, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Per le abitazioni la tassa é accertata nei confronti dell'intestatario scheda, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare, ivi compresi i conviventi.
3. Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa é accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.
4. Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa é accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le multiproprietà la tassa é dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed é versata dall'amministratore.
6. Il soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli

occupanti o detentori, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

6 bis. Per gli immobili concessi in locazione:

- ✓ ammobiliati per uso abitativo continuativo o saltuario
- ✓ per uso abitativo transitorio
- ✓ per uso abitativo transitorio a favore di studenti universitari

responsabile del versamento della tassa e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari.

## **ART. 6 LOCALI TASSABILI**

1. Sono in ogni caso tassabili per l'intera superficie utile:
  - a) i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.); le verande; le mansarde; le soffitte o sottotetti accessibili; le cantine; i ripostigli o depositi anche collocati nel seminterrato o nell'interrato del fabbricato; le lavanderie e stirerie; le tavernette o simili; i locali utilizzati per sala giochi e simili; i locali delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, depositi biciclette e motociclette, ecc.);
  - b) i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni; ad uffici commerciali, artigianali, industriali e simili; ad istituti di credito e di assicurazione; ad uffici di enti pubblici comprese le unità sanitarie locali e di servizi pubblici esercitati da privati; a studi fotografici; ad agenzie d'affari.
  - c) i vani principali ed accessori adibiti a negozi, edicole, chioschi e botteghe artigiane; quelli destinati a servizi di igiene delle persone e domestici (alberghi diurni, istituti di igiene e bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari); i posteggi di biciclette, di motociclette, di autovetture e di mezzi di trasporto in genere ubicati in locali coperti; i posteggi nei mercati coperti.
  - d) i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione, affittacamere, alloggi ammobiliati, case della gioventù, ostelli, casa di cura.
  - e) i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di ristoranti, trattorie, pizzerie, locande, bar, caffè, pasticcerie, sale da tè, gelaterie o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza.
  - f) i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e locali di divertimento e svago in genere, sale per convegni.
  - g) i vani principali ed accessori degli istituti di ricovero, ospizi, caserme, case di pena, conventi, orfanotrofi, collegi, convitti e comunità in genere.
  - h) i vani principali ed accessori di asili, scuole pubbliche e private, enti di perfezionamento culturale e formativo, oratori; mostre ed esposizioni; pinacoteche, musei e biblioteche.
  - i) i vani principali ed accessori adibiti ad attività sindacale, politica, artistica, religiosa, culturale, ricreativa, sportiva; di associazioni d'arma, combattentistiche, patriottiche; di enti di patronato.
  - l) i vani principali ed accessori delle stazioni ferroviarie ed autofiloltranviarie.
  - m) i vani principali ed accessori di multiproprietà e centri commerciali integrati.

- n) tutte le aree coperte, le aree espositive, i capannoni, le tettoie e simili nonché le superfici calpestabili di locali a qualsiasi uso adibite o destinate.
2. Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa é dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

## **ART. 7 AREE SCOPERTE TASSABILI**

Si considerano aree scoperte tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi.
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via.
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dell'attività sportiva.
- d) le superfici all'aperto finalizzate alla sosta degli automezzi e/o di depositi di materiali, in relazione ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi.
- e) le superfici all'aperto di enti pubblici comprese le unità sanitarie locali, delle associazioni culturali - politiche - sportive - ricreative anche a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti di patronato, delle stazioni di qualsiasi genere, finalizzate alla sosta del pubblico senza nessuna esclusione.
- f) le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per attività di spettacolo o ricreative sia per la sosta del pubblico interessato a prenderne parte e/o assistervi.
- g) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre i rifiuti individuati dall'art. 2 - comma 1°.

## **ART. 8 ESCLUSIONI OGGETTIVE**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti:
  - a. per la loro natura.
  - b. per il particolare uso cui sono destinati, ivi compresi i locali e le aree in cui si producono stabilmente e totalmente rifiuti speciali, tossici o nocivi.
  - c. perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno purché le circostanze che li rendono non soggetti alla tassa vengano dichiarate nella denuncia originaria o di variazione e possano essere riscontrate in base ad elementi oggettivi rilevabili direttamente o da idonea documentazione.

2. Presentano le suddette caratteristiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, cabine elettriche, vani ascensori e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c) aree scoperte condominiali destinate a cortile alberato o giardino;
  - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciate ai servizi di rete elettrica, idrica, telefonica e di fornitura gas;
  - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
  
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
  - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
  - c) i locali adibiti a sede del Comune, dei suoi uffici e dei servizi comunali.
  
4. Qualora particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non permettano di definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività.

La superficie suddetta è ridotta, per la parte arrotondata a metro quadro, delle percentuali definite in relazione all'attività svolta. La riduzione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la necessaria documentazione, l'osservazione della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.
  
5. Sono sottratti alla disciplina di cui al DPR 915/82 i residui (materie prime secondarie), qualificabili sia come rifiuti urbani (ordinari o assimilati) sia come speciali - tossici e nocivi - che risultino, da cessione documentata, regolarmente destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo, anziché allo smaltimento. L'esclusione è accordata su documentata richiesta di parte.

Le superfici ove si producono tali residui sono tassabili con riferimento ai soli rifiuti urbani ordinari e quindi con tariffe adeguate alla minore produttività dei rifiuti.

## **ART. 9**

### **PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO**

1. Sono escluse dalla tassazione le parti comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
2. Il soggetto responsabile dei centri commerciali integrati é tenuto a presentare al Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato.

## **TITOLO II**

# **LA TASSAZIONE E LA TARIFFAZIONE**

### **ART. 10**

#### **CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione.
3. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
4. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta siano tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
  - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non superi 2000 mt.
  - b) in misura pari al 35% della tariffa se la suddetta distanza superi 2000 mt e fino a 3000 mt.
  - c) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 3000 mt.
5. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio sia situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.
6. La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o detenzione dei locali e delle aree scoperte, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario del Comune, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
7. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

### **ART. 11**

#### **COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani, individuati dall'art. 2 - comma 1 - lettera a), producibili nei locali ed aree scoperte per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché, al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo

metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

## **ART. 12 GETTITO DELLA TASSA**

1. Il gettito della tassa deve garantire la copertura del costo di esercizio quantificato deducendo dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo del 7,5% (sette e cinquanta per cento), a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2 - comma terzo n° 3, del D.P.R. 10/9/1982 n° 915.
2. Ai fini dell'osservanza del limite di copertura del costo di esercizio, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo dell'esercizio, definitivamente approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il gettito complessivo della tassa è determinato:
  - a) comprendendo l'entrata figurativa corrispondente all'importo delle esenzioni e agevolazioni di cui agli art. 18 e 19 del presente Regolamento.
  - b) con esclusione di eventuali addizionali a favore dello Stato o di altri Enti, delle annualità arretrate iscritte a ruolo e degli interessi e delle penalità derivanti dalla attività di accertamento.

## **ART. 13 DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO**

1. Il costo complessivo del servizio di nettezza urbana deve comprendere le spese inerenti allo stesso e comunque gli oneri diretti ed indiretti.  
Sono compresi gli oneri di ammortamento per mutui relativi a spese d'investimento; le quote d'ammortamento dei mutui per la costituzione del Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti; gli oneri finanziari per il capitale di dotazione conferito dal Comune al Consorzio - Azienda .  
Sono esclusi i costi generali sostenuti direttamente dal Comune per la gestione del tributo.
2. Dal costo del servizio sono esclusi per quota corrispondente i proventi derivanti dal recupero o da riciclo dei rifiuti e quelli derivanti dalla produzione di energia o di materie prime secondarie, diminuite degli importi relativi alle agevolazioni della tassa riconosciuti agli utenti che favoriscono, anche attraverso un pretrattamento dei rifiuti, lo stesso recupero.

## **ART. 14 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Per ogni categoria di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le tariffe sono determinate, avuta presente la copertura del costo del servizio da garantire, moltiplicando il costo unitario per unità di superficie imponibile per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
2. Le tariffe della tassa da applicare nell'anno successivo sono annualmente deliberate entro il termine stabilito dalla legge o comunque, ove antecedente, entro

il termine per l'approvazione del bilancio preventivo. In carenza di deliberazione nei termini si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

3. Nella determinazione delle tariffe si deve tenere conto dell'eventuale eccedenza o deficienza di gettito accertata rispetto alla percentuale di copertura del costo del servizio nell'ultimo esercizio chiuso.

## **ART. 15**

### **CLASSI DI CONTRIBUENZA**

1. L'articolazione delle categorie è effettuata, ai fini della determinazione delle tariffe, tenendo conto dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:

#### Categoria 1

Locali e aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri.

#### Categoria 2

Locali e aree a uso commerciale non alimentare, ivi compresi quelli su aree pubbliche o di uso pubblico, ad uso uffici, studi e gabinetti professionali, adibiti ad attività terziarie e direzionali, ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili.

#### Categoria 3

Locali e aree destinate a ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, tavole calde, paninoteche, bar, caffè, bar pasticcerie.

#### Categoria 4

Locali ed aree destinati alla vendita di prodotti alimentari o deperibili su aree pubbliche e di uso pubblico, sia attraverso strutture fisse che mobili.

#### Categoria 5

Locali ed aree adibiti a esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

#### Categoria 6

Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre e centri sportivi, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine, altre attività non classificabili.

#### Categoria 7

Locali ed aree ove si producono rifiuti speciali, tossici, nocivi.

2. Le categorie previste al comma 1 sono articolate in sottocategorie, in relazione alla tipologia delle attività di utilizzazione dei locali e delle aree. L'articolazione è effettuata con la delibera di determinazione delle tariffe.

## **ART. 16**

## **IRREGOLARITA' NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Qualora il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non sia svolto o sia effettuato in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento del servizio di nettezza urbana nella zona ove si trovano i locali o le aree scoperte, oggetto della tassa, il contribuente ha diritto, sino alla regolarizzazione del servizio, ad una riduzione del 50% della tariffa dovuta.
2. La violazione delle norme regolamentari si realizza quando il limite massimo di distanza dei contenitori e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto da quello previsto in Regolamento e quando la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'acclarata impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.
3. La riduzione prevista al comma 1 compete, per il periodo di irregolare svolgimento del servizio, dal mese successivo alla comunicazione del contribuente, con raccomandata al competente ufficio tributario comunale, della permanente carenza riscontrata nel servizio e sempre che la stessa non sia stata regolarizzata entro i trenta giorni successivi.
4. Copia della comunicazione del contribuente è immediatamente trasmessa dal responsabile dell'ufficio tributario al responsabile del servizio di nettezza urbana che rilascia ricevuta e comunica, nei trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.
5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
6. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere allo smaltimento a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata tale situazione.
7. L'utente che abbia provveduto in proprio, verificandosi la situazione del comma 6, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio. La riduzione non può essere superiore al 50% dell'importo dovuto per il periodo considerato.

## **ART. 17 DENUNCE**

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e deve essere presentata dal contribuente al Servizio Tributi del Comune, o direttamente con rilascio di ricevuta o a mezzo del servizio postale con raccomandata, entro il 20 gennaio successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità
4. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate per i locali e le aree, le denunce di variazione di superficie e/o di destinazione.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve obbligatoriamente indicare:
  - a) l'indicazione del codice fiscale della persona fisica o giuridica;

- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma;
- g) gli identificativi catastali dei fabbricati e delle eventuali aree oggetto della denuncia;

Il modello di denuncia può prevedere l'indicazione di altri elementi e/o chiedere particolari attestazioni del contribuente.

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, gli uffici comunali invitano l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto. Nel caso di mancato invito resta comunque fermo l'obbligo di denuncia da parte del contribuente.

## **ART. 18 ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla tassa gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio del culto, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto. L'esenzione è concessa d'ufficio per gli edifici già esentati, per analoga fattispecie, alla data di approvazione del presente Regolamento. Per gli edifici che saranno successivamente destinati in via permanente all'esercizio del culto l'esenzione va richiesta con domanda indirizzata al Sindaco, presentata direttamente al competente Ufficio Comunale o a mezzo del servizio postale con raccomandata, e produce i suoi effetti dalla prima annualità successiva alla data di presentazione della domanda, ove non sia prodotta entro il 20 gennaio.

2. Sono altresì esenti dalla tassa i locali adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze occupate o detenute a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) da:

**a) nuclei familiari con particolari condizioni di disagio economico e sociale, assistiti in via continuativa dal Comune.**

**b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente uno o più soggetti di età uguale o superiore ai 70 anni alla data del 1 gennaio dell'anno di tassazione;**

3. L'esenzione di cui al comma 2 può essere inoltre richiesta da contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti:

- a. invalidi civili con invalidità non inferiore al 100%;
- b. sordomuti;
- c. ciechi assoluti;
- d. grandi invalidi con invalidità non inferiore all'80%;
- e. inabili Inps;
- f. titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria non inferiore alla prima categoria, tabella A;
- g. portatori di handicap con connotazione di gravità Legge 5/2/1992 n. 104, che non siano a totale carico dello Stato e/o di altri Enti pubblici.

4. l'esenzione della tassa nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 compete a condizione che:

- a) L'ISEE del nucleo familiare non sia superiore alla soglia per l'accesso alle prestazioni e servizi socio-assistenziali, come determinata dalla deliberazione di C.C. n. 50 del 18 ottobre 2004 ed eventuali e successive modificazioni;

b) Il contribuente interessato presenti, direttamente al competente Servizio Fiscalità Locale o a mezzo del servizio postale con raccomandata, istanza indirizzata al Sindaco entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si siano realizzate le condizioni previste per fruire dell'esenzione, attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per beneficiare dell'esenzione; tale istanza deve successivamente essere integrata entro e non oltre il 31 Ottobre con:

- ✓ attestazione dell'ISEE valido per l'anno di tassazione
- ✓ copia della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui ai commi 2 e 3 .

5. L'esenzione è concessa per la annualità in corso allo scadere del termine di presentazione della domanda ed ha effetto anche per le annualità successive, ove non vengano meno le condizioni per fruirne.

6. Ove le condizioni per fruire dell'esenzione vengano meno il contribuente è tenuto a darne entro il termine di giorni 30 comunicazione al Comune. L'esenzione cessa dal bimestre successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni che danno titolo alla concessione della stessa.

6. E' fatta salva la possibilità del competente ufficio comunale di accertare l'effettiva esistenza delle condizioni previste per la concessione dell'esenzione e di chiedere al contribuente la presentazione di documentazione integrativa, anche con rilevanza fiscale.

7. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionate e punite ai sensi di legge.

*Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 3 Marzo 2008 con effetto dal 1 Gennaio 2008*

## **ART. 19 AGEVOLAZIONI**

1. La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:

- a) utente che abbia posto in atto interventi tecnico- organizzativi documentati con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero (riduzione pari al 10% della tassa)
- b) utente che consegnino in via ordinaria rilevanti quantità di rifiuti suscettibili di determinare entrate al servizio (riduzione pari al 20% della tassa)
- c) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L.vo 507/93. Riduzione 10%

2. La riduzione è attribuita su domanda dell'utente in relazione all'intensità degli effetti accertati, ricorrendo il caso in a) e c), o della rilevanza quantitativa e di suscettibilità di riutilizzo, nel caso b), e vale sino al mantenersi delle condizioni oggettive considerate, da verificare annualmente dal Servizio Tributi.

3. I contribuenti titolari di attività produttive, commerciali e di servizi che dimostrino e documentino di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione a consuntivo della Tassa iscritta a ruolo dovuta per ciascun anno di tassazione e riscossa. La misura della riduzione di cui alla tabella b) è determinata sulla base della percentuale dei quantitativi di rifiuti avviati a recupero in rapporto alla produzione medio statistica di kg/mq. annuo prevista per la tipologia di attività economica e

relative superfici di produzione rifiuti di cui alla tabella a). Al fine di godere della riduzione i contribuenti devono presentare entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno di tassazione istanza al Servizio Fiscalità Locale del Comune; per l'anno di tassazione 2003 il termine per la presentazione dell'istanza è fissato entro il termine perentorio del 30 Giugno 2003. Tale istanza è obbligatoria e necessaria per beneficiare della predetta riduzione nonché valida per le annualità successive. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di tassazione i contribuenti dovranno presentare documentazione probatoria in ordine al quantitativo di rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente nonché in ordine all'avvenuto pagamento della Tassa. Verificata l'esistenza di diritto al rimborso il Servizio provvede al emissione di provvedimento di rimborso diretto ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 112 /99 e s.m.i. La riduzione di cui al presente comma non è cumulabile con le agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo.

## **ART. 20**

### **COPERTURA DELLE ESENZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI**

1. Nel bilancio preventivo è previsto nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni di cui all'art. 18 e delle agevolazioni di cui all'art. 19.

## **ART. 21**

### **RIDUZIONI**

1. La superficie dei locali a disposizione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di cui al D.Lgs 16/4/1994 n° 279 é computata alla metà per l'assoggettamento della tassa.
2. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura seguente nel caso di:
  - a. abitazione con unico occupante. Le superfici fino a 40 mq sono tassate con tariffa intera, le superfici eccedenti sono tassate con tariffa ridotta del 30%.
  - b. Agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale. Riduzione 10%
  - c. Locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte: nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta ed a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente tale uso. Riduzione 30%
  - d. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione indicando il Comune di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune. Riduzione 10%

e. Utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. Riduzione 30%

f. Aree adibite a distributore di carburante: le superfici sino a mq. 200 sono tassate con tariffa intera, le superfici eccedenti sono tassate con tariffa ridotta del 60%

g. Locali adibiti esclusivamente al ricovero automezzi dell'attività di operatore su aree pubbliche: le superfici sino a mq. 25 destinate a ricovero automezzi degli operatori su aree pubbliche di generi alimentari, nel caso esista già una utenza utilizzata come deposito-magazzino, sono tassate con tariffa intera (69), le superfici eccedenti sono tassate con tariffa ridotta del 60%.

**2 bis. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura del 50% nel caso di abitazione occupata o detenuta da nuclei familiari con almeno tre figli ricompresi nello stato di famiglia anagrafico al 1 gennaio dell'anno di tassazione a condizione che l'ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad euro 15.000,00;**

3. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione **e produce i suoi effetti dalla prima annualità successiva alla data di presentazione della domanda, ove non sia prodotta entro il 20 gennaio, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni che devono essere debitamente documentate dal richiedente.**

4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 2. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria. Sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

5. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste al comma 2 con quelle di cui all'art. 10 comma 4, all'art. 16 - comma 1 e 7 ed agevolazioni dell'art. 19 è consentito il cumulo nel limite massimo del 70% della tariffa ordinaria.

*Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 3 Marzo 2008 con effetto dal 1 Gennaio 2008*

## **ART. 22 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Per l'occupazione o la detenzione, con o senza autorizzazione, per un periodo inferiore a 183 giorni in un anno solare anche se ricorrente, di locali od aree scoperte pubblici o ad uso pubblico, nonché, di aree scoperte private gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa determinata in base alla tariffa prevista per la corrispondente o similare categoria di classificazione di locali o di aree scoperte e rapportata a giorno, maggiorata del 50 per cento.
2. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento è versata autonomamente.
3. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
4. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

**ART. 23**  
**RIMBORSI**

1. **In caso di tributo iscritto nell'elenco dei soggetti debitori riconosciuto non dovuto la riduzione del relativo carico tributario è disposta dal funzionario responsabile; la riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.**
2. **In caso di tributo iscritto nell'elenco dei soggetti debitori riconosciuto non dovuto per il quale il contribuente ha provveduto al relativo pagamento totale o parziale la riduzione del relativo carico tributario e conseguente rimborso diretto delle somme non dovute e versate è disposta dal funzionario responsabile.**
3. **In caso di tributo iscritto a ruolo riconosciuto non dovuto il discarico del relativo carico tributario è disposta dal funzionario responsabile; l'eventuale rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite viene effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 112/1999 e s.m.i..**

*Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 3 Marzo 2008 con effetto dal 1 Gennaio 2008*

# **TITOLO III**

## **GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

### **ART. 24**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione della Tassa secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario responsabile designato con delibera del Consiglio Comunale. Il nominativo del funzionario responsabile è comunicato al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 60 giorni dalla sua nomina.
2. Il funzionario responsabile è individuato tra il personale del Servizio Tributi del Comune con qualifica dirigenziale o direttiva.
3. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa: sottoscrive gli avvisi di accertamento; i ruoli di riscossione del tributo, sanzioni ed interessi eventuali; dispone lo sgravio od il rimborso del tributo, ove dovuto.
4. Le denunce presentate dai contribuenti sono dal competente ufficio comunale annotate in ordine cronologico, attribuendo alle stesse un numero di protocollo progressivo, in registro che può essere costituito da tabulato a modulo continuo i cui fogli devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal funzionario responsabile, prima di essere posti in uso.

### **ART. 25**

#### **MEZZI DI CONTROLLO E DI ACCERTAMENTO**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.
2. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

### **ART. 26**

#### **ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs n. 507/1993 e s.m.i il versamento della tassa viene effettuata in forma spontanea entro le scadenze annualmente determinate dall'Amministrazione comunale; il versamento diretto al Comune di Novara viene effettuato con le modalità previste dall'Amministrazione.
2. La tassa, liquidata sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, viene iscritta

- in specifico elenco di soggetti debitori, unitamente alle addizionali ed alle eventuali sanzioni ed interessi dovuti, posto in riscossione ai sensi del comma precedente a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del D. Lgs. 507/93.
3. Gli importi devono essere versati entro le scadenze di cui al comma 1 stabilite dall'Amministrazione comunale, che provvede ad inviare specifico prospetto esplicativo ed allegati bollettino di versamento, determinando altresì numero il numero di rate e le modalità di versamento.
  4. Il Comune procede all'esercizio dei poteri di accertamento provvedendo a:
    - a. Accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete od infedeli;
    - b. Accertamento d'ufficio delle omesse denunce o dichiarazioni
    - c. Accertamento d'ufficio degli omessi, tardivi o parziali versamenti
  5. L'avviso di accertamento, debitamente motivato, deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i. ed artt. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.
  6. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
  7. In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento dell'importo dovuto entro le scadenze, l'importo è riscosso in unica soluzione, previa notificazione di avviso di accertamento di cui al comma 4 lett. c) con il quale vengono irrogate le sanzioni amministrative tributarie ed applicati gli interessi moratori, come determinati dall'apposito regolamento comunale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.
  8. In caso di omesso o parziale versamento dell'importo oggetto di avviso di accertamento entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua notificazione si procede alla riscossione coattiva secondo la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639; in tal caso il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
  9. Il contenzioso, fatta eccezione dei ricorsi pendenti al 31/03/1996, che continueranno ad essere disciplinati alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28/01/1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972, nr. 638 e successive modificazioni, dal- l'1/4/1996 è esercitato ai sensi del Decreto Legislativo 546 del 31/12/1992 "DISPOSIZIONI SUL PROCESSO TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA AL GOVERNO CONTENUTA NELL'ART. 30 DELLA LEGGE 30/12/1991, NR. 413" e.s.m.i.. ATTUAZIONE DELLA DELEGA AL GOVERNO CONTENUTA NELL'ART. 30 DELLA LEGGE 30/12/1991, NR. 413".

*Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 19 Febbraio 2009 con effetto dal 1 Gennaio 2009*

## **ART. 27 SANZIONI**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate; **per le violazioni relative agli obblighi di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i.**

2. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento sanzionatorio, alla legge 689/1981.

La pena pecuniaria è determinata, in base alla gravità della violazione, tenuto conto dell'eventuale recidiva dell'autore, con provvedimento del Sindaco.

*Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 15 del 3 Marzo 2008 con effetto dal 1 Gennaio 2008*

## **ART. 28 NORME TRANSITORIE**

1. L'istanza di esenzione per l'anno 2008 prevista dall'art. 18, comma 2 lett. b e l'istanza di riduzione per l'anno 2008 prevista dall'art. 21, comma 2 bis del regolamento, in deroga ai commi 4 e 3 dei rispettivi articoli, possono essere presentate entro il termine perentorio del 30 giugno 2008.
2. **Le procedure di riscossione coattiva mediante ingiunzione prevista dall'art.26, comma 8 si applicano ai crediti tributari oggetto di avvisi di accertamento notificati a decorrere dal 1 gennaio 2009.**

*Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 8 del 19 Febbraio 2009 con effetto dal 1 Gennaio 2009*

## **ART. 29 ENTRATA IN VIGORE**

1. Le norme del presente Regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle la cui entrata in vigore è differita dall'art. 79 del D.Lgs. 507/1993, come modificato ed integrato dall'art. 20 del Decreto Legge 07/09/1994 n° 530, e dagli artt. 18 e 19 del presente Regolamento.
2. Entrano in vigore dal 01/01/95:
  - a) riduzione della tassa per le zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa (Rif. art. 59 - comma 2 - D.Lgs. 507/1993; art. 10 - comma 4 - Reg. Com.le).
  - b) riscossioni (Rif. art. 72 - comma 3, 4, 5 e 6 D.Lgs. 507/1993).
  - c) esenzioni (Rif. art. 18 - Regol. Com.le).La domanda d'esenzione per il 1995 va presentata entro il 28 febbraio 1995.
3. Entrano in vigore dal 01/01/1996
  - a) nuovi criteri di commisurazione delle tariffe (Rif. art. 65 D.Lgs. 507/1993; art. 15 Reg. Com.le).
  - b) tassazione parti comuni del condominio (Rif. art. 63 - comma 2 D.Lgs. 507/1993; art. 9 Reg. Com.le); aree scoperte che costituiscono pertinenze od accessorio dei locali ed aree assoggettabili (Rif. art. 66 - comma 2 D.Lgs. 507/1993; art. 21 - comma 2 Reg. Com.le); locali in multiproprietà di uso comune (Rif. art. 64 - comma 2 D.Lgs. 507/1993).

Per la tassazione delle suddette fattispecie le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, sono presentate entro il 30 settembre 1995.

- c) computo al 50% delle superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree che costituiscono pertinenze ed accessorio dei locali ed aree assoggettabili (Rif. art. 66 - comma 1 D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni).  
La richiesta di tassazione nella misura ridotta va prodotta dal contribuente entro il 30 settembre 1995.
- d) riduzione tariffe art. 21 - comma 3 Reg. Com.le (Rif. art. 66 - comma 3 e 4 D.Lgs. 507/1993).  
Le richieste di riduzione sono presentate entro il 30 settembre 1995.
- e) agevolazioni art. 19 Reg. Com.le (Rif. art. 67 - comma 2 D.Lgs. 507/1993).  
Le richieste di agevolazione sono presentate entro il 30 settembre 1995.
- f) versamento della tassa da parte del soggetto che gestisce i servizi comuni nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati (Rif. art. 63 - comma 3 D.Lgs. 507/1993).
- g) registro denunce contribuenti (art.24 - comma 4 Reg.Com.le).

4. Il Consiglio Comunale entro il 31 ottobre 1995 determina, con efficacia dal 1 gennaio 1996:

- a) le percentuali di riduzione delle superfici imponibili per gli effetti di cui all'art. 8 - comma 4 secondo capoverso del presente Regolamento.
- b) la nuova classificazione delle categorie, eventualmente delle sottocategorie, dei locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, in sostituzione delle categorie previgenti.
- c) la modalità di applicazione dei parametri di cui all'art. 15 - comma 1 del presente Regolamento.
- d) le nuove tariffe, derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree scoperte.

4. Per il 1996, l'amministratore del condominio e il soggetto che gestisce i servizi nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati devono presentare entro il 30 settembre 1995 l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Tabella a

<b>CAT.</b>	<b>CATEGORIA TARIFFARIA</b>	<b>indici produzione rifiuti (kg/mq) studio amsa e delibera c.c. 20/1996</b>
1	ABITAZIONI CIVILI	8,42
2	ABITAZIONI CIVILI (SINGLE) fino a 40 mq.	8,42
	ABITAZIONI CIVILI (SINGLE) oltre 40 mq.	8,42
3	RICOVERI	9,62
4	COLLEGI	7,79
5	CASERME	16,44
6	CARCERI	14,53
7	ALBERGHI, HOTEL	8,67
8	RESIDENCE	10,41
9	OSPEDALI	8,18
10	CLINICHE	11,46
11	CHIESE	7,36
12	ASSICURAZIONI E BANCHE	9,33
13	CIABATTINO	7,28
14	PARRUCCHIERE E ISTITUTI DI BELLEZZA	9,41
15	OFFICINE AUTO E MOTO	12,19
16	CARROZZERIE	5,77
17	LABORATORI ORAFI	12,59
18	BARBIERE	12,56
19	TAPPEZZIERI E IMBIANCHINI	15,62
20	LAVANDERIE	7,21
21	INSTALLAZ.IMPIANTI TERMOIDR. E ELETTRICI	5,92
22	FALEGNAMI E LAVORAZ. LEGNO	4,69
23	ELETTRICISTI	20,45
24	TIPOGRAFIE	10,34
25	GOMMISTA	12,48
26	SARTORIE E CONFEZ. ABBIGLIAMENTO	12,73
27	CARTOLERIA	11,38
28	PICCOLI ANIMALI	15,16
29	TIMBRI E TARGHE E CANCELLERIA (PRODUZ.)	5,85
30	TAPPEZZERIE E MOQUETTE	12,14
31	CICLI E MOTO	11,26
32	ANTIQUARIATO	9,24
33	FERRAMENTA	12,08
34	AUTOSALONI VENDITA	2,05
35	LAMPADARI E MATERIALE ELETTRICO	10,8
36	PROFUMERIE	14,76
37	GIOCATTOLE E ARTICOLI INFANZIA	6,72
38	COMMERCIO PELLI E PELLICCE	12,74
39	GOMMA E PLASTICA	4,02
40	CALZATURE	4,77
41	CINE E FOTO	5,3
42	TABACCAI	10,44
43	LIBRERIE	7,28
44	ABBIGLIAMENTO	4,33
45	TESSUTI ABBIGLIAMENTO	9,12
46	BIANCHERIA CASA	12,16
47	ACCESSORI AUTO E MOTO	9,17
48	ARREDO CASA E UFFICIO	6,8

49	GRANDI MAGAZZINI	3,17
50	VALIGERIE, CRAVATTE, GUANTI, ECC.	6,31
51	CASALINGHI	7,3
52	MATERIALI EDILI	13,06
53	ELETTRODOMESTICI	5,22
54	SANITARI -ORTOPEDICI	10,45
55	GIOIELLERIE	7,89
56	INGROSSO NON ALIMENTARE	8,42
57	ARTICOLI SPORTIVI, ARMI E ART. REGALO	9,68
58	COLORI E VERNICI	7,59
59	AMBULANTI NON ALIMENTARI	24,56
60	QUADRI, CORNICI	27
61	FARMACIE	9,06
62	MERCERIE	9,57
63	UFFICI PRIVATI	5,88
64	UFFICI PUBBLICI	4,66
65	GELATERIE	12,05
66	BAR TAVOLA FREDDA	14,77
67	SELF SERVICE	36,14
68	RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE, PIZZA AL TAGLIO	31,04
69	AMBULANTI ALIMENTARI	144,93
70	INGROSSO ALIMENTARE	8,53
71	SALUMERIE, CIBI COTTI, DROGHERIE	18,46
72	PRODOTTI ITTICI	90,73
73	ORTOMERCATO (VENDITE)	97,88
74	VENDITE CAFFE'	23,38
75	PANE, PASTA E PASTICCERIE	31,28
76	MACELLERIE	22,51
77	SUPERMERCATI ALIMENTARI	46,8
78	POLLERIE	18,87
79	FRUTTIVENDOLI	91,17
80	VINI E BEVANDE INGROSSO E DETTAGLIO	31,24
81	SURGELATI	10,94
82	LATTERIE E COMMERCIO CASEARI	13,46
83	FIORI E PIANTE	34,65
84	SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI	12,30
85	SALE CONVEGNI, ORATORI	6,92
86	STAZIONI	5,61
87	CENTRI SPORTIVI , PALESTRE	3,86
88	CINEMA	4,61
89	CIRCOLI RICREATIVI	3,53
90	SALE DA BALLO	11,03
91	MUSEI	2,2
92	PARTITI E ASSOCIAZIONI	9
93	RIMESSA TRANVIARIA	5,38
94	DISTRIBUTORI	7,75
95	CORRIERI, MAGAZZINI	3,06
96	EDICOLE	226,85
97	ALTRI	6
98	AREE PRODUTTRICI RIFIUTI SPECIALI ECC.	/

Tabella introdotta con deliberazione C.C. n. 21 del 20 Marzo 2003 con effetto dal 1 Gennaio 2003

**Tabella b**

<b>% RECUPERO KG/MQ ANNO</b>	<b>% RIDUZIONE TASSA</b>
Dal 15% a 19,9%	10
Da 20% a 29.9%	15
Da 30% a 39,9%	25
Da 40 a 49,9%	30
Oltre 50%	40

*Tabella introdotta con deliberazione C.C. n. 21 del 20 Marzo 2003 con effetto dal 1 Gennaio 2003*